

legge di iniziativa degli onorevoli Nicotera e Bonghi.

(È approvata).

Pongo ora a partito la proposta del presidente del Consiglio, cioè che l'esame di queste proposte di legge sia deferito alla stessa Commissione che dovrà riferire sul disegno di legge pel riparto dei Collegi elettorali.

(È approvata).

Nicotera. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Nicotera. Vorrei pregare l'onorevole Di Camporeale di non insistere nella sua proposta. Egli comprenderà facilmente le difficoltà a cui si andrà incontro per esaminare le tre proposte; anzi dirò le due, perchè la mia e quella dell'onorevole Bonghi sono la stessa cosa...

Depretis, presidente del Consiglio. Ve ne è una terza, quella delle incompatibilità.

Nicotera. Quella è cosa diversa. Ma ad ogni modo noi abbiamo veduto le difficoltà che s'incontrano a riunire le Commissioni quando sono numerose.

Quindi io pregherei l'onorevole Di Camporeale, di non insistere, e di lasciare che gli Uffici procedano col sistema ordinario, nominando, cioè, un solo commissario per questi disegni di legge, compreso, s'intende, quello presentato dal presidente del Consiglio; al quale, anzi, rivolgo un ringraziamento, per avere egli stesso chiesto che l'esame del suo disegno di legge sia deferito alla stessa Commissione, a fine di evitare l'inconveniente di due Commissioni separate.

Spero che il mio amico Di Camporeale, accoglierà la preghiera che gli ho rivolta.

Presidente. Onorevole Di Camporeale, insiste?

Di Camporeale. Veramente, avrei grandissimo piacere di accedere al desiderio manifestato dall'onorevole Nicotera; però osservo che, il sistema di nominare per ogni Ufficio due commissari è stato segnito, ogni qual volta si è trattato di leggi importanti ed attinenti ad argomenti di questa natura. Quindi, io, malgrado l'invito dell'onorevole Nicotera, mi trovo obbligato a mantenere la mia proposta.

Presidente. Sta bene.

L'onorevole Di Camporeale propone dunque che la Commissione la quale dovrà riferire sulla proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Bonghi e Nicotera e sull'altra presentata dal ministro dell'interno e relativa al riparto dei collegi elettorali, sia composta di 18 membri, ossia, che ogni

Ufficio abbia la facoltà di nominare due commissari.

Pongo a partito questa proposta.

(Dopo prova e controprova, la proposta dell'onorevole Di Camporeale non è approvata).

L'ordine del giorno reca: Svolgimento d'un'altra proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Bonghi.

Si dà lettura della proposta di legge.

Di San Giuseppe, segretario, dà lettura della proposta di legge:

“ Art. 1. Gli impiegati dello Stato eletti deputati non possono rimanere nella Camera in un numero maggiore di 60.

“ Art. 2. Gli impiegati eletti nel primo e nel secondo scrutinio delle elezioni generali, sono i soli tra i quali dev'essere fatto il sorteggio, nel caso che il loro numero sia maggiore di quello fissato nell'articolo 1.

“ Le elezioni dei deputati esclusi dal sorteggio sono annullate.

“ Art. 3. È considerato come impiegato dello Stato quello che ha o riscuote uno stipendio o una indennità qualsiasi sul bilancio dello Stato.

“ Però non sarà riguardato temporaneamente come tale chi, conservando l'impiego, rinuncia allo stipendio o all'indennità durante il tempo che riveste l'ufficio di deputato.

“ Art. 4. Quando le funzioni che l'impiegato ha nell'amministrazione pubblica sono tali che non si possano interamente disimpegnare mentre egli riveste l'ufficio di deputato, il ministro cui spetta, ha obbligo di nominare un supplente, al quale l'impiegato deputato rilascerà un terzo del suo stipendio.

“ Art. 5. Nessun deputato può prender parte alle votazioni, quando si tratta di cose nelle quali egli abbia un interesse particolare o personale, sia come avvocato di privati o di società, sia come amministratore o altrimenti connesso con queste, sia come contraente coll'amministrazione pubblica.

“ Il deputato a cui fosse provata l'infrazione di questa disposizione decadrebbe dall'ufficio.

“ Art. 6. Le disposizioni della legge n° 3830, serie 2^a, sulle compatibilità parlamentari del 13 maggio 1877 non conformi alla presente legge, sono abrogate. ”

Presidente. L'onorevole Bonghi ha facoltà di svolgere la sua proposta.

Bonghi. Anche questa seconda proposta di legge è ripresentata.